

CHIARIMENTI

(Aggiornato all'11 dicembre 2013)

DOMANDA 1

In riferimento a quanto indicato in oggetto chiedevamo cortesemente di specificare se i veicoli multifunzione medi per trasporto persone rientrano effettivamente nella classe d'emissioni CO2 "Altre Categorie" in quanto il livello indicato non permette l'inserimento di tale tipologia.

RISPOSTA 1

Qualora il veicolo proposto per la categoria "Multifunzione medie per trasporto persone" sia equivalente al veicolo proposto per la categoria "Multifunzione medie per trasporto merci", si ritiene che il livello di emissione di CO2 possa rientrare nei limiti previsti per i veicolo commerciali leggeri (225 CO2 g/Km).

DOMANDA 2

Capitolato Tecnico - Art.4.1: il corrispettivo del servizio di noleggio viene fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell'Offerta Economica: si chiede di specificare se, ferma restando le dilazioni previste dall'attuale normativa per i pagamenti della PA (30gg data ricevimento fattura), il canone possa essere fatturato nel mese antecedente a quello di competenza. Esempio: canone di competenza Novembre, fatturato Ottobre, scadenza 01/12.

RISPOSTA 2

Si conferma che Il corrispettivo del servizio di noleggio deve essere fatturato a canone, con quota mensile posticipata, sulla base degli importi indicati nell'Offerta Economica, riferito al mese di competenza e non anticipatamente.

DOMANDA 3

Capitolato Tecnico - Art.4.4.1 - Consegna: si chiede cortesemente di posticipare i termini di consegna di 30 gg naturali consecutivi, in quanto essendo diverse tipologie di veicoli le case automobilistiche ci comunicano diverse tempistiche.

RISPOSTA 3

Si confermano i tempi di consegna indicati.

DOMANDA 4

Capitolato Tecnico - Art.4.4.9 - Garanzie Assicurative – si parla di coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate, lasciando intendere che si possa procedere in autoassicurazione per incendio/furto e kasko: tali garanzie possono essere fornite nella modalità della limitazione di responsabilità;

RISPOSTA 4

Fatte salve le coperture assicurative obbligatorie per legge, è possibile procedere in autoassicurazione per incendio/furto e Kasko.

DOMANDA 5

Capitolato Tecnico - Art. 4.4.10 - Gestione Sinistri – cosa si intende per gestione dei sinistri stradali dal punto di vista processuale? Si intende l'assistenza civile collegata alla RCA del veicolo, oppure si riferisce ad una tutela anche dal punto di vista penale o anche per le cause "attive" legate alle lesioni del conducente;

RISPOSTA 5

L'articolo 4.4.10 precisa che "il Fornitore deve provvedere alla gestione dei sinistri stradali occorsi ai veicoli noleggiati curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le Compagnie di Assicurazione" fermo restando che la responsabilità penale non rientra tra le coperture assicurative.

DOMANDA 6

Schema Convenzione - Art. 23– punto 3 - Normalmente la polizza è volta a tenere indenne il noleggiatore da richieste di risarcimento avanzate da terzi o da clienti; si richiede se debba essere inteso che la polizza paghi i danni arrecati dal noleggiatore a terzi ed alle amministrazioni contraenti; inoltre si richiede se per l'intera durata della presente convenzione e di ogni altro ordinativo di fornitura debba essere inteso polizza di durata annuale che deve essere rinnovata alla scadenza oppure debba intendersi una copertura che copra l'intero periodo.

RISPOSTA 6

Sì, la polizza copre i danni arrecati dal noleggiatore a terzi ed alle Amministrazioni contraenti e deve essere valida per tutta la durata della convenzione e degli O.d.F., anche mediante rinnovi annuali.

DOMANDA 7

Disciplinare di gara – pag. 10: si chiede conferma che, nel caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore Generale i cui poteri sono depositati presso la competente C.C.I.A.A., debba essere allegata alla gara la copia della relativa procura resa conforme ai sensi del DPR 445/2000.

RISPOSTA 7

Trattandosi di procura generale, non occorre copia della procura stessa.

DOMANDA 8

Disciplinare di gara – pag. 10: si chiede di confermare che l'operatore possa inserire già in fase di gara, in busta separata e opportunamente contrassegnata, la documentazione utile alla comprova dei requisiti di cui alla lettera B) punto 5). Tale richiesta ha il fine ultimo di agevolare e velocizzare le operazioni di comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale.

RISPOSTA 8

La documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecnica di cui alla lettera B) punto 5) del Disciplinare di gara, sarà richiesta solo al soggetto sorteggiato a norma dell'Art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m e all'aggiudicatario. L'eventuale allegazione in fase di gara di tale documentazione non è vietata.

DOMANDA 9

Disciplinare di gara – pag. 10 “copia conforme dei contratti e dichiarazione da cui risultino gli importi, le date e la tipologia dei servizi se in favore di privati”: si chiede di confermare che la presentazione delle dichiarazioni rilasciati da clienti privati in favore dell'Operatore Economico, e rese conformi ai sensi del D.P.R. 445/2000, siano da considerarsi un'alternativa alla produzione dei relativi contratti.

RISPOSTA 9

“copia conforme dei contratti o dichiarazione da cui risultino gli importi, le date e la tipologia dei servizi svolti se in favore di priva”: si conferma la possibilità di presentare o copia conforme dei contratti o dichiarazione rilasciate da clienti privati.

DOMANDA 10

Disciplinare di gara – punto 9) e) pag.24: si chiede se il punto e) sia riferito all’elenco dei convenzionati presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna.

RISPOSTA 10

Vengono richiesti i nominativi e recapiti dei referenti del Fornitore, quali Responsabili della fornitura, come indicato nel Capitolato Tecnico all’Art.5.1.

DOMANDA 11

Disciplinare di gara – punto 9) f) pag.24: si chiede se il punto f) sia riferito non alla fase di stipula come indicato al punto 9), bensì alla fase di comprova dei requisiti ex art.48 successiva all’aggiudicazione. Si chiede, pertanto conferma che la produzione dell’elenco relativo alle officine convenzionate debba essere presentato in fase di verifica dei requisiti e non a fronte della stipula della convenzione.

RISPOSTA 11

Come si evince dal titolo del capitolo 9 “ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE “ il punto f) del medesimo capitolo si riferisce alla verifiche da effettuare prima della stipulazione della Convenzione. Dette verifiche saranno condotte con le stesse modalità previste dall’Art. 48 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m . Pertanto, qualora l’Aggiudicatario definitivo coincida con il soggetto sorteggiato a norma del citato Art. 48, le verifiche non saranno ripetute in fase di pre-stipulazione.

DOMANDA 12

Disciplinare di gara – pag. 25: si chiede cortesemente di indicare l’importo ipotetico relativo alle spese di pubblicazione ed avvisi di gara sui quotidiani.

RISPOSTA 12

Gli importi previsti per la pubblicazione saranno pubblicati sulla pagina informativa nel nostro portale appena conosciuti. Indicativamente l'importo totale (pubblicizzazione di indizione e di aggiudicazione) si aggira sui 9.000 / 10.000 euro.

DOMANDA 13

Allegato 1 punto 6) pag. 6: si chiede conferma che il punto 6) sia riferito ai soggetti indicati ai numeri 3 e 5, e non 4 e 6 come indicato.

RISPOSTA 13

Si conferma che il punto 6) si riferisce ai soggetti di cui ai numeri 3 e 5 e non ai numeri 4 e 6 come indicato per puro errore materiale.

DOMANDA 14

Allegato 1 punto 7) pag. 6: si chiede conferma che il punto 7) sia riferito ai soggetti indicati ai numeri 3 e 5, e non 4 e 6 come indicato.

RISPOSTA 14

Si conferma che il punto 7) si riferisce ai soggetti di cui ai numeri 3 e 5 e non ai numeri 4 e 6 come indicato per puro errore materiale.

DOMANDA 15

Allegato 1 punto 8) pag. 6: si chiede conferma che il punto 8) sia riferito ai soggetti indicati ai numeri 2 e 4, e non 3 e 5 come indicato.

RISPOSTA 15

Si conferma che il punto 6) si riferisce ai soggetti di cui ai numeri 2 e 4 e non ai numeri 3 e 5 come indicato per puro errore materiale.

DOMANDA 16

Allegato 1 punto 25) pag. 10: si chiede conferma che la precisazione di cui alla medesima pagina... "Nei casi a) e b) l'impresa concorrente è tenuta, nella parte della dichiarazione in cui attesta che l'offerta non è riconducibile ad un unico centro decisionale,..." sia in realtà da riferirsi ai

casi sanciti dalle lettere b) e c) del medesimo art. 25 e non alle lettere a) e b). Infatti, nel caso in cui si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2359 del c.c. (punto a) si ritiene di non dovere fornire ulteriori precisazioni.

RISPOSTA 16

Si conferma quanto riportato al punto 25) dell'Allegato 1 in quanto la precisazione si riferisce a fattispecie diversa da quella dell'Art. 2359 del c.c.

DOMANDA 17

In riferimento alle modalità di erogazione del servizio e dei relativi ordinativi di fornitura, si chiedeva una revisione delle condizioni in quanto queste risultano decisamente penalizzanti sul piano del credito poichè in caso di aggiudicazione il fornitore è obbligato a dar seguito a qualsiasi ordinativo di fornitura senza possibilità di selezione dei cattivi pagatori.

Tale richiesta si richiede anche in merito al confronto con l'attuale convenzione Consip, dove tali condizioni di gara sono previste; di seguito i punti che richiedono una modifica:

Disciplinare di Gara – Premessa a pag. 3: Con l'aggiudicatario (di seguito anche solo Fornitore/i), verrà stipulata una Convenzione-quadro con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Amministrazioni Contraenti, per il noleggio a lungo termine senza conducente di automezzi.

Schema di Convenzione - Art. 4 – Comma 2: Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i mezzi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura

Schema di convenzione - Art. 14: I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della regolare fattura, da parte dell'Amministrazione contraente. (...) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Amministrazioni Contraenti.

In merito a questi punti chiediamo che la convenzione venga implementata con le seguenti clausole che possono essere verificate sullo schema di convenzione di Consip:

A parziale deroga dell'art. 4 - Comma 2 - Schema di Convenzione, è facoltà del fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre i 30 gg dopo il termine di pagamento stabilito al successivo art.14 - Fatturazione e pagamenti, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'ordinativo di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 gg successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di pubblico servizio.

In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di fornitura e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

In caso di Ordinati effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della prova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione

all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

Fermo restando quanto stabilito precedentemente, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

RISPOSTA 17

Pur comprendendo le ragioni delle Vostre osservazioni, non si ritiene allo stato attuale di poter apportare modifiche sostanziali alla documentazione di gara.

DOMANDA 18

In riferimento a ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO all'Articolo 4.4.1. CONSEGNA "La consegna deve essere eseguita, per i quantitativi indicati nell'Ordinativo di Fornitura, presso una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e ...".

Si chiede se può decadere l'obbligo della consegna presso la concessionaria ufficiale della marca aggiudicata inserendo la possibilità di consegna presso nostre filiali dirette e/o nostri centri autorizzati situati nelle zone di riferimento di ciascuna Amministrazione Contraente e alla stessa più vicini.

RISPOSTA 18

La consegna presso una concessionaria ufficiale della marca/marche aggiudicata/e non è tassativa, è possibile quindi consegnare anche presso una filiale diretta o centro autorizzato purché avvenga in zona di riferimento di ciascuna Amministrazione Contraente.

DOMANDA 19

In riferimento all'ALLEGATO AL CAPITOLATO SCHEDE TECNICHE nelle DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO ove presente l'optional "Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta" si

chiede la possibilità di eliminare la dicitura anti colpo di frusta in quanto non è una generica definizione commerciale.

RISPOSTA 19

Si acconsente, Allegato al Capitolato “Schede Tecniche” in “DOTAZIONI COMPRESSE NEL PREZZO”, nella definizione “Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta”, a non considerare la specificazione “anti colpo di frusta”.